

## VERBALE DI ACCORDO

ex art. 4 L. 300/70

In data 10 Maggio 2017 si sono incontrate la Società Trenord srl e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAST MOBILITA', UGL TRASPORTI, FAISA CISAL E ORSA FERROVIE e le RSU settore Commerciale collegio 1 e 2 circa il posizionamento e attivazione delle telecamere presso le biglietterie aziendali e relativi punti assistenza.

### Premesso che:

- L'art. 4 , comma 1 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 stabilisce che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*;
- L'art. 55 del CCNL AF del 16 Dicembre 2016 stabilisce che sono consentiti l'installazione e l'utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza *“atte a rilevare , registrare e trasmettere informazioni, immagini e dati connessi alla sicurezza del servizio nonché alla tutela del patrimonio delle aziende”*, sancisce inoltre che nel rispetto dell'art. 4 della Legge 300/1970 e s.m.i. le aziende non utilizzeranno tali strumenti per il controllo dell'attività lavorative dei dipendenti, tutelandone la privacy e la dignità. Il presente accordo si intende applicato alle biglietterie e punti di assistenza intese come parti dell'Unità Produttiva;
- La Società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge 300/1970 e dal D.Lgs nr 196 del 2003 e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati in data 8.4.2010 e s.m.i, intende fare uso di impianti di videosorveglianza all'interno delle biglietterie e punti di informazione dislocati sul

Trenord S.r.l.

Piazza Cadorna, 14 - 20123 Milano - Italia

Tel. +39 02.85111 - Fax +39 02 85114708

PEC: trenord@legalmail.it



Codice Fiscale / P.IVA 06705490966

Capitale Sociale Euro 76.120.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Milano / 2511907555



territorio della Regione Lombardia concordando l'installazione con le OO.SS regionali/territoriali e con le Rsu ;

- La finalità dell'utilizzo di detti impianti è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno delle biglietterie e dei punti di informazione, nonché, aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi , di aggressioni all'interno delle strutture di propria pertinenza.

**Considerato che:**

- L'installazione degli impianti è finalizzata esclusivamente a garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale e per esigenze organizzative e produttive, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori restando esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori dipendenti;
- L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto , oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- Il sistema di videosorveglianza, così come illustrato in dettaglio nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente accordo, consta di nr 25 telecamere. L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere indicate, dai monitor e dal videoregistratore. Scopo di tale sistema è la sorveglianza del perimetro del locale, dei relativi accessi e delle zone interne più a rischio;
- Tutte le telecamere sono ad orientamento fisso evitando laddove possibile di riprendere in maniera unidirezionale e diretta i lavoratori;
- Le immagini saranno visualizzabili in tempo reale secondo i sistemi di registrazione specificatamente indicati nell'allegato 1; la visualizzazione avverrà ad opera esclusivamente del personale riconducibile alla funzione della Security Aziendale di Trenord con specifica lettera di attribuzione di incarico;
- Il trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature indicate nel presente accordo avverrà nei limiti previsti dall'art. 4 comma 3 della legge 300/1970 e nel rispetto delle norme di cui al Dlgs 196/2003, nonché delle indicazioni del Garante per la Protezione dei dati personali con Provvedimento dell'aprile 2010 in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e finalità posti dalla normativa a tutela della dignità dei lavoratori;

2



- A ciascun dipendente impegnato nelle aree riprese dalla telecamere sarà fornita adeguata informativa circa le modalità d'uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli resa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, individuando la figura di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati.

**Si conviene quanto segue:**

1. L'azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali le ragioni tecnico funzionali organizzative e di sicurezza che giustificano l'esigenza di predisporre appositi strumenti di videosorveglianza, confermando altresì, l'intendimento di non utilizzare tali strumenti per il controllo dell'attività lavorativa e per rilevare sistematicamente e continuamente tutte le attività espletate dal personale interessato;
2. In relazione alle finalità ed alle modalità di utilizzo delle apparecchiature di rilevazione visiva e registrazione, le Parti concordano sull'installazione e utilizzazione delle stesse presso le biglietterie e i punti di assistenza come individuati nell'allegato 1;
3. Le Organizzazioni Sindacali prendono atto di quanto illustrato dall'Azienda, e condividono la valenza delle motivazioni poste a fondamento dell'installazione dei predetti sistemi di videosorveglianza, in conformità alla normativa dettata dal Codice Privacy e alle garanzie poste a difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori ex art. 4 Statuto dei Lavoratori;
4. L'installazione di ulteriori apparecchiature dovrà avvenire, previa verifica con i competenti Rls, così come è previsto un sopralluogo con gli Rls per gli apparati di videosorveglianza attualmente installati. Ad installazione avvenuta l'Azienda fornirà apposita informativa alle OO.SS/Rsu che andrà ad integrare il presente verbale di accordo. Le Rsu potranno richiedere un incontro di approfondimento e verifica rispetto a quanto oggetto dell'informativa;
5. Le immagini registrate saranno conservate per il periodo massimo consentito dal D.Lgs 196/2003 e dal relativo provvedimento del Garante per la Protezione dei dati dell'8 aprile 2010, dopo detto periodo saranno automaticamente cancellate mediante sovrascrittura fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica inchiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in siffatti casi speciali il termine di conservazione dei dati acquisiti sarà conformato alle disposizioni impartite dal Garante Privacy. A tal fine il sistema è programmato in

Emm Mimint 3

modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica di ogni supporto anche mediante sovra – registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati non cancellati;

6. I lavoratori e i soggetti terzi che accederanno nei luoghi sorvegliati dalle telecamere saranno informati dalla presenza delle stesse mediante affissione di specifici cartelli conformi al modello predisposto dal Garante Allegato 1 al Provvedimento dell'8 aprile 2010.

Le Parti si impegnano a verificare lo stato di applicazione del presente accordo e le eventuali relative problematiche in occasione di specifici incontri, da svolgersi periodicamente.

Le Parti ritengono che con la stipula del presente accordo vengono soddisfatte le previsioni di Legge contenute nell'articolo 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015.

L'Azienda convocherà in via prioritaria l'RLS per il sopralluogo su biglietteria di Cadorna per l'attivazione degli apparati attualmente installati nel rispetto della normativa vigente.

Entro il mese di Giugno pv sarà effettuata dagli Rls la verifica sugli impianti attualmente attivati.

**TRENORD SRL**

*[Handwritten signatures for TRENORD SRL]*

**OO.SS./RSU**

FILT CGIL *[Signature]* *[Signature]*  
 FIT CISL *[Signature]* *[Signature]*  
 ULTRASPORTI *[Signature]* *[Signature]*  
 FAST MOBILITA' *[Signature]*  
 UGL TRASPORTI *[Signature]*  
 FAISA CISAL *[Signature]*  
 ORSA FERROVIE *[Signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

All. 1/

ALLEGATO 1

PVI	Presenza telecamere	N° telecamere	Gestore	Sistema di registrazione
Brescia	SI	4	TN	LOCALE
Mantova	SI	5	TN	LOCALE
Milano Cadorna	SI	5	FN	PCV Saronno
Milano Cadorna - MLP	SI	2	FN	PCV Saronno
Milano Cle	SI		TI	LOCALE
Milano P.ta Garibaldi - MLP	SI	3	TN	LOCALE
IXP - T2	SI	1	FN	PCV Saronno
Rho Fiera	SI	5	TN	LOCALE
Saronno	Esterne			
Treviglio	Esterne			

Copia delle PW di accesso per la visualizzazione delle immagini è in possesso di VEA (per Mantova e Brescia)


  
 A collection of handwritten signatures in blue ink, including names like Bellandi, Ambro Santè, and others, some with additional notes like 'in minit.' and 'per'.